

COMUNE DI ARZERGRANDE PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

- Il presente regolamento:
- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/12/1998 con atto n. 69;
 - 2) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 30/12/1998 al 14/01/1999
 - 3) Il Co.re.co. sez. di Padova con ordinanza prot. 2159 reg. 2 del 05/01/1999 ha chiesto chiarimenti in con riferimento all'art. 11 ,
 - 4) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/1999 è stata data risposta all'ordinanza interlocutoria emessa dal Coreco ;
 - 5) E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 02/02/1999 al 17/02/1999
 - 6) E' stato ripubblicato all'albo pretorio comunale dal per 15 gg. consecutivi dal 10/03/1999 al 25/03/1999_
 - 7) E' entrato in vigore dopo la ripubblicazione

Il Segretario Comunale

data

COMUNE di ARZERGRANDE Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nel Comune di ARZERGRANDE, di seguito denominato COMUNE.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n 471, 472, 473 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 (Competenza)

1. Competente ad irrogare le sanzioni amministrative tributarie è il Funzionario responsabile del tributo, individuato e nominato ai sensi delle singole leggi d'imposta.

TITOLO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 3 (Criterio generale)

1. In ossequio ai principi contenuti nell'art. 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nell'applicare le sanzioni amministrative tributarie, il funzionario competente deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - a) Condizione soggettiva dell'autore della violazione;
 - b) gravità della violazione.
2. Gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 sono valutati in base ai parametri e coefficienti stabiliti nei successivi articoli.

Art. 4 (Modalità di determinazione della sanzione)

1. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge la sanzione applicabile è determinata secondo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo.
2. La sanzione minima prevista dalla legge è aumentata di una percentuale, da applicare sulla differenza tra la sanzione massima e quella minima, determinata tenendo conto dei parametri di valutazione della specifica violazione.
3. La maggiorazione percentuale della sanzione minima, di cui al precedente comma 2, è pari al rapporto tra la somma dei coefficienti, previsti nei successivi artt. 6, 7, 8 e 9, attribuibili alla specifica violazione e la somma dei valori massimi dei predetti coefficienti, moltiplicando il risultato per cento.

Art. 5 (Parametri per la determinazione della sanzione)

1. Sono stabiliti i seguenti parametri per la determinazione della sanzione:
 - a) gravità della violazione;
 - b) comportamento dell'autore della violazione;
 - c) personalità del trasgressore;
 - d) condizioni economico sociali dell'autore della violazione.

Art. 6
(Gravità della violazione)

1. Nel caso di omissioni o errori incidenti sull'ammontare del tributo la gravità della violazione è determinata in relazione al tributo evaso, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) coefficiente = zero se il tributo evaso è inferiore a £. 1.000.000;
 - b) coefficiente = 35 se il tributo evaso è compreso tra £. 1.000.000 e 3.000.000;
 - c) coefficiente = 70 se il tributo evaso è compreso tra £. 3.000.001 e 5.000.000;
 - d) coefficiente = 100 se se il tributo evaso supera £. 5.000.000.

Art. 7
(Comportamento dell'autore della violazione)

1. Il comportamento dell'autore della violazione è valutato tenendo conto dalla collaborazione prestata a seguito dell'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero a compilare e restituire questionari rilevanti ai fini dell'accertamento, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) coefficiente = zero se il trasgressore ha compilato in ogni sua parte e restituito tempestivamente i questionari, ovvero ha esibito o trasmesso tempestivamente gli atti e i documenti richiesti;
 - b) coefficiente = 50 se il trasgressore ha compilato in modo incompleto i questionari e/o li ha restituiti con ritardo non superiore a 30 giorni, ovvero ha esibito o trasmesso solo parte degli atti e documenti richiesti e/o li ha esibiti o trasmessi con ritardo non superiore a 30 giorni;
 - c) coefficiente = 100 se il trasgressore non ha restituito i questionari o li ha restituiti con ritardo superiore a 30 giorni, ovvero non ha esibito o trasmesso gli atti e i documenti richiesti o li ha esibiti o trasmessi con ritardo superiore a 30 giorni.

Art. 8
(Personalità del trasgressore)

La personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali, negli ultimi dieci anni, in relazione al numero delle violazioni tributarie in base alle quali è stato iscritto nei ruoli coattivi, secondo i seguenti coefficienti:

- a) coefficiente = zero se il trasgressore non ha precedenti iscrizioni a ruolo;
 - b) coefficiente = 35 se il trasgressore ha da 1 a 3 precedenti iscrizioni a ruolo;
 - c) coefficiente = 70 se il trasgressore ha da 4 a 6 precedenti iscrizioni a ruolo;
 - d) coefficiente = 100 se il trasgressore ha più di 6 precedenti iscrizioni a ruolo.
2. Per precedente iscrizione a ruolo si intende quella effettuata prima dell'emissione dell'atto di contestazione delle violazioni o dell'avviso di accertamento.

Art. 9
(Condizioni economico sociali dell'autore della violazione)

1. Le condizioni economico sociali dell'autore della violazione sono valutate tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del contribuente, secondo i seguenti coefficienti:
 - a) coefficiente = zero se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile inferiore a lire 12.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati di valore inferiore a lire 150.000.000;
 - b) coefficiente = 35 se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile da lire 12.000.000 a lire 36.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati per un valore da lire 150.000.000 a lire 300.000.000;
 - c) coefficiente = 70 se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile da lire 36.000.001 a lire 75.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati per un valore da lire 300.000.001 a lire 500.000.000;
 - d) coefficiente = 100 se il trasgressore ha conseguito un reddito imponibile superiore a lire 75.000.000 ed è proprietario di beni immobili e mobili registrati di valore superiore a lire 500.000.000;
2. Per reddito imponibile si intende quello rilevante ai fini delle imposte dirette, relativo al periodo d'imposta precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento.
3. Per la valutazione del patrimonio immobiliare del trasgressore si fa riferimento al valore assunto ai fini del calcolo dell'ICI.
4. Per la valutazione dei beni mobili registrati del trasgressore si fa riferimento al valore normale, come determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DPR n. 917/86.
5. La consistenza patrimoniale dell'autore della violazione è assunta con riferimento al primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene emesso l'atto di contestazione delle violazioni o l'avviso di accertamento.
6. Nei casi in cui il patrimonio e il reddito del trasgressore non ricadano nello stesso scaglione, previsto dal comma 1, ai fini dell'individuazione del coefficiente applicabile si considera prevalente l'elemento patrimoniale.

Art. 10
(Concorso di violazioni e continuazione)

1. Nel caso di concorso di violazioni il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:
 - a) 25% se anche con più azioni od omissioni, compie due violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi;
 - b) 100% se anche con più azioni od omissioni, compie da tre a cinque violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola da tre a cinque disposizioni, anche relative a tributi diversi;
 - c) 200% se anche con più azioni od omissioni, compie più di cinque violazioni formali della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi;
2. Nel caso di continuazione il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:
 - a) 25% se anche in tempi diversi commette due violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
 - b) 100% se anche in tempi diversi commette da tre a cinque violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
 - c) 200% se anche in tempi diversi commette più di cinque violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Se le violazioni commesse dal trasgressore riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base è aumentata di una percentuale così determinata:
 - a) 50% se le violazioni riguardano due periodi d'imposta;
 - b) 150% se le violazioni riguardano tre periodi d'imposta;
 - c) 300% se le violazioni riguardano più di tre periodi d'imposta.

Art. 11
(Ravvedimento)

Il ravvedimento viene disciplinato nei termini di legge, attualmente secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 come riformulato dall'art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

Art. 12
(Recidiva)

1. Nei casi previsti dall'art.7, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la sanzione è aumentata:
 - a) del 15% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato una evasione del tributo inferiore a lire 2.000.000;
 - b) del 30% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato una evasione del tributo da lire 2.000.000 a 5.000.000;
 - c) del 50% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato una evasione del tributo superiore a lire 5.000.000.
2. Nei casi di violazioni che non incidono sull'ammontare del tributo, commesse anche nei tre anni precedenti, la sanzione è aumentata del 25%.

Art. 13
(Potere riduttivo)

1. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore a cinque volte il tributo evaso, questa è ridotta del 50% del minimo;
2. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore a tre volte il tributo evaso, questa è ridotta del 30% del minimo;
3. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo evaso, questa è ridotta del 15% del minimo;

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore per l'anno 1999 ad intervenuta esecutività degli atti di approvazione.